

DEMANSIONAMENTO E DANNO CONSEGUENTE

GIOVANNI MAGLIARO

Il danno da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento del datore di lavoro. Questo tipo di danno infatti può essere dimostrato dal dipendente ai sensi dell'articolo 2729 codice civile ("Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [116 c.p.c.], il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni"). Vanno allegati elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, come la qualità e quantità del lavoro svolto, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa dopo la dequalificazione, dai quali il giudice può desumere in via presuntiva la sua esistenza. Rientra tra gli apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e perciò incensurabili in sede di legittimità la verifica dell'esistenza di prove sufficienti allegate dal lavoratore, che ne è onerato, da cui poi desumere l'esistenza del danno da demansionamento professionale e procedere ad una determinazione della sua entità anche in via equitativa.



n. 106
30 marzo 2020

Con la sentenza n. 6941 dell'11 marzo 2020 la Cassazione si è pronunciata su un caso di demansionamento e relativa richiesta di risarcimento del danno.

Un lavoratore ha convenuto in giudizio la Società Shared Service Center srl chiedendo di essere reintegrato nelle mansioni di analista informatico oltre che la condanna della convenuta al risarcimento del danno professionale, esistenziale, morale e biologico in relazione al demansionamento subito. Asseriva di essere stato lasciato inoperoso per circa 56 mesi durante i quali, per un determinato periodo, gli erano state attribuite mansioni inferiori rispetto al suo livello d'inquadramento. Il demansionamento si era protratto per cinque anni.

Il Tribunale di Roma ha respinto le domande di accertamento di svolgimento di mansioni superiori e di risarcimento del danno esistenziale mentre ha accolto la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno alla professionalità e biologico patito dal lavoratore a causa del protratto demansionamento.

La Corte d'Appello di Roma ha invece rigettato la domanda relativa al risarcimento del danno alla professionalità evidenziando che le allegazioni del ricorrente erano generiche sia con riguardo alla quantità e qualità dell'esperienza lavorativa precedente che con riferimento all'esito finale della dequalificazione anche in relazione alle occasioni di lavoro più favorevoli perse nel periodo in contestazione.

Il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione al quale resiste con controricorso la Telecom Italia Information Technology srl subentrata alla originaria Shared Service srl.

La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi adottati nel ricorso. Ha sottolineato che il danno derivante da demansionamento non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale. La Corte d'Appello, sottolinea la Suprema Corte, ha esattamente applicato i principi in materia di prova che deve essere fornita dal lavoratore. Ha correttamente escluso di poter desumere dai fatti allegati il danno reclamato e la sua ricostruzione non può essere censurata.

In conclusione la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Roma rigettando il ricorso proposto dall'interessato.